



**PROVINCIA
di GROSSETO**

*Dipartimento
Sviluppo Sostenibile*

DETERMINAZIONE N. 1382 DEL 14/05/2012

OGGETTO: LRT 7/2005 Istituzione di un divieto totale di pesca sul fiume Albegna nel tratto compreso tra lo sbocco del canale fibbia e la foce, in sinistra e destra orografica.

Da comunicare al Servizio Personale (art.1.127 della Legge n.662/96)

Da comunicare al Servizio Personale (art.53.8 del D.Lgs. n.165/2001)

Da comunicare al Servizio Finanziario (art.6 Regolamento per il conferimento delle collaborazioni professionali esterne)

Altro (specificare)

Adempimenti effettuati contemporaneamente alla pubblicazione (sigla) _____

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7.5 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

I.P. n. 1670/ 2012

PG prot. n. 80091 del 14/05/2012

DETERMINAZIONE N. 1382 DEL 14/05/2012

OGGETTO: LRT 7/2005 Istituzione di un divieto totale di pesca sul fiume Albegna nel tratto compreso tra lo sbocco del canale fibbia e la foce, in sinistra e destra orografica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.107 – 3° comma, lettera f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in merito alla competenza dei Dirigenti all'adozione dei “provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi”;

RICHIAMATO l'art.22 del Regolamento Provinciale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – approvato con la determinazione della Giunta Provinciale n.37 del 22/03/2010 – in merito alle competenze dei Dirigenti di Area;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Provinciale n.38 del 22/03/2010, di approvazione della nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art.15 del succitato Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sue modificazioni;

VISTO l'atto presidenziale n.78 del 30/03/2010, di conferimento al Dr.Giampiero Sammuri dell'incarico di direzione dell'Area “Ambiente e conservazione della natura”, per l'espletamento delle funzioni di cui alla suddetta deliberazione G.P. n.38/2010, dal 1/04/2010 al 31/03/2013;

RICHIAMATO a tutti gli effetti l'atto datoriale del predetto Dirigente Sammuri prot. n.89663 del 31/05/2010 – così come modificato con l'atto prot. n.60131 dell'11/04/2011-, di definizione della microstruttura dell'Area “Ambiente e conservazione della natura”, articolata in Servizi ed U.P.;

RICHIAMATO inoltre l'atto datoriale prot. n.60134 dell'11/04/2011, con cui il sottoscritto è stato incaricato della direzione del Servizio “Conservazione della natura”, cui sono assegnati, in virtù dell'atto datoriale prot. n.60139 dell'11/04/2011, una serie di procedimenti tra cui figura quello relativo alla istituzione di divieti di pesca totale finalizzati alla gestione della risorsa ittica e alla regolamentazione della pesca in acque interne;

VISTO il Regolamento CE 1100/2007 relativo alla difesa e conservazione dell'Anguilla europea a livello comunitario;

VISTO il Piano Nazionale di Gestione per l'Anguilla in Italia il quale dà mandato alle Regioni di effettuare dei Piani Regionali di gestione al fine di tutelare tale specie e ridurre da un lato lo sforzo di pesca degli esemplari adulti e dall'altro di organizzare un sistema di ripopolamento dei tratti fluviali maggiormente indicati ad ospitare e far accrescere tale specie;

CONSIDERATO che a livello toscano il fiume Albegna è considerato un fiume ancora ben conservato, dove la risalita del novellame di anguilla (ceche) è presente e viene monitorato, dove oltre all'anguilla c'è un'elevata risalita di pesce ed è pertanto stato indicato dal Piano Nazionale di Gestione come fiume dove la pesca all'anguilla deve essere vietata, per utilizzare i dati di risalita del pesce come “prova in bianco” da confrontare con gli altri fiumi dove la pesca sportiva e professionale non è vietata;

PRESO ATTO che la zona di foce dell'Albegna per un raggio di 200 metri verso il mare è vietata, ai sensi del DM 22/10/1987 art. 92 del Regolamento di esecuzione della Legge 963/65, approvato con D.P.R. 1639/68, a tutela della montata del novellame nella Laguna di Orbetello, così come è vietata la pesca con le stesse delimitazioni nei canali di Santa Liberata e Ansedonia;



CONSIDERATO che il Piano Ittico Provinciale lascia alla libera pesca il tratto fluviale che va dalla foce dell'Albegna al Canale di Fibbia, ma demanda al Piano Nazionale e Regionale dell'anguilla l'eventuali altre disposizioni in difesa di tale specie;

VALUTATO che non abbiamo ancora sufficiente conoscenza di quanto sia la effettiva risalita di fauna ittica in tale tratto fluviale, e che la pesca sportiva potrebbe comunque avere azione negativa di disturbo, soprattutto nel periodo di risalita delle ceche e nel periodo estivo di maggiore affluenza dei pescatori;

PRESO ATTO della relativa istruttoria, come fin qui illustrata, svolta dalla Dott.ssa Simona Piccini;

DATO ATTO che, in virtù del succitato atto datoriale prot. n.60139 dell'11/04/2011, il responsabile del procedimento oggetto del presente atto, ai sensi della Legge n.241/1990, è la Dott.ssa Simona Piccini, in qualità di referente dell'U.P. Attività Ittiche;

D E T E R M I N A

Per i motivi e per i presupposti illustrati nel preambolo del presente atto che qui si richiamano ad ogni effetto,

1. Di istituire sul fiume Albegna dalla foce al canale di Fibbia, sia sulla destra che sulla sinistra orografica un divieto totale di pesca per le motivazioni espresse in premessa e comunque legate alla difesa e conservazione dell'Anguilla Europea fino a revoca del presente atto;
2. Di demandare alla Soc. Cooperativa Pesca Lagunare la realizzazione, l'istallazione, la manutenzione delle tabelle di divieto di pesca come indicato dal presente atto, a titolo gratuito. Le tabelle, secondo l'art. 9 del Reg. regionale n. 54/R, dovranno essere di dimensioni minime di 20 cm x 30 cm con scritta nera su fondo giallo, collocate su sostegni naturali o artificiali su entrambe le sponde a partire dalla foce fino all'altezza del canale di Fibbia. Il cartello dovrà essere posizionato ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza. Si allega fax simile per realizzazione.
3. Di inviare tale atto al Comune di Orbetello, al Corpo Forestale dello Stato, alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Provinciale per quanto di loro competenza.
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro termini rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
5. di inviare tale atto alla Segreteria Generale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Dott. Massimo MACHETTI**
